

Parere ex art. 44 legge 31 dicembre 2012 n. 247 sullo schema di regolamento recante: Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.
(Delibera del 18 febbraio 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 febbraio 2015, ha adottato la seguente delibera:

<< Il Consiglio superiore della magistratura, formula il seguente parere sul Regolamento del Ministro della giustizia, inerente la disciplina della attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 44 della l. n. 247 del 2012.

1. Il praticantato nel nuovo Ordinamento forense.

La legge n. 247/2012, recante la Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense, all'art. 44, rubricato "Frequenza di uffici giudiziari", dispone, al primo comma del citato articolo che " *L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito Regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il C.N.F.* ".

Il C.S.M. è stato, conseguente, investito dal Ministro della giustizia dell'espressione del parere preventivo sul Regolamento di che trattasi.

Ai fini di una corretta comprensione del tema d'indagine, è opportuno tratteggiare sinteticamente i tratti salienti dell'istituto in esame.

A norma dell'art. 41 della citata legge n. 247, il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

La medesima disposizione prevede che il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

La legge è intervenuta anche a modificare la durata del tirocinio, che in base al comma 5° dell'art. 41, deve oggi essere svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Ora, per quanto qui maggiormente interessa, al comma 6, la medesima norma dispone che il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un Ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il nuovo Ordinamento precisa altresì (art. 41, comma 11) che il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale e dispone (comma 12) che, nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato laureato in

giurisprudenza, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo del 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

2. Considerazioni generali sull'istituto della pratica presso gli uffici giudiziari

Il Decreto ministeriale in oggetto si innerva, nell'attuazione dell'illustrata legge n. 247 cit., in un contesto normativo già caratterizzato dalle precedenti disposizioni degli articoli 37 del D.L. n. 98/11 e 73 del D.L. n. 69/2013, regolatrici di fattispecie per svariati aspetti comparabili.

Ad uno sguardo d'insieme, infatti, il nuovo istituto della pratica forense presso gli uffici giudiziari rientra nell'ampio *genus* dei tirocini formativi, consistenti in periodi di formazione *on the job*, come occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità a fini abilitativi. La filosofia di fondo è, a tutta evidenza, quella del rafforzamento di una cultura della giurisdizione realmente comune a tutti i diversi operatori del servizio giustizia, e ciò attraverso la configurazione di uno schema gestionale a causa mista, fondato su un nesso di scambio tra addestramento, somministrato dal magistrato, e collaborazione, fornita dal praticante.

Più in particolare, dal *cotè* giudiziario, l'istituto in parola, nella prospettiva teleologica comune a tutta la macroarea del *training on the job*, si propone di favorire, quanto possibile, l'implementazione dell'efficienza del servizio giustizia, garantendo l'acquisizione temporanea di energie intellettuali esterne al sistema giudiziario, in affiancamento e rafforzamento rispetto a quelle fondamentali del giudice.

In ordine a tale specifico risvolto, interessa precisare, sempre muovendosi su linee generali, che la riflessione consiliare sul fenomeno degli stages formativi risulta già da tempo avviata con riguardo precipuo al tema delle convenzioni stipulate dagli uffici giudiziari.

L'elaborazione compiuta ha consentito di pervenire ad un risultato complessivo di *“convinta adesione a siffatta iniziativa”*, tenuto anche conto dell'esigenza, *“che merita di essere perseguita con ogni sforzo, di promuovere la crescita di una comune cultura della giurisdizione arricchendo e condividendo il bagaglio di conoscenze teorico - pratiche, con un superamento degli steccati culturali fra i futuri avvocati ed i magistrati, in grado comunque di valorizzare le specificità dei diversi percorsi professionali”*.

Dunque, nella prospettiva utilitaristica illustrata, l'istituto del praticantato forense rientra tra gli istituti di politica giudiziaria sostenuti dall'Organo di autogoverno, tenuto conto dei molteplici e multiformi benefici che derivano dall'esistenza di una *koiné* culturale propria di magistrati ed avvocati.

Parimenti, il C.S.M. da sempre apprezza la possibilità, che questo istituto offre, d'intercettare le capacità professionali di giovani praticanti e canalizzarle nella direzione degli uffici giudiziari è avvertita, nella politica consiliare, come di notevole beneficio per strutture ormai caratterizzate dalla insanabile contrazione delle risorse umane messe a disposizione e dalla conseguente estrema difficoltà di gestire i carichi di lavoro.

In qualche modo, con la inevitabile amarezza, occorre per altro verso prendere atto che si tratta di un'ennesima misura che tenta di fornire un minimo di ossigeno alla macchina giudiziaria attraverso una riforma a costo zero.

Ad uno sguardo prospettico certamente non va sottovalutata una significativa differenza che intercorre tra gli stage formativi e la *“pratica giudiziaria”*.

Infatti, per l'accesso allo stage, la selezione è imperniata su oggettivi requisiti di merito dell'aspirante e, dunque, il rinvigorismento degli uffici giudiziari è direttamente connesso all'apporto di laureati in giurisprudenza, con *curricula* particolarmente brillanti, destinati a coadiuvare ed assistere in maniera fertile il magistrato affidatario. Di contro, la pratica forense, sostanzialmente vista come oggetto di un diritto pretensivo di qualsiasi laureato, non assicura che il contributo che quest'ultimo possa assicurare sia veramente di adeguato valore qualitativo.

La perplessità che ne scaturisce è, quindi, quella di un appesantimento degli impegni del magistrato, non controbilanciata da un reale vantaggio di ritorno, mentre il C.S.M. *mutatis mutandis* ha sottolineato proprio l'esigenza di porre attenzione alle “*qualità e le competenze minime degli aspiranti affinché l'esperienza sia fruttuosa sia per il tirocinante sia per l'ufficio - nella ragionevole aspettativa di un ritorno positivo in termini di qualità e tempi del servizio*”¹.

3. Lo schema di Regolamento nelle linee d'insieme.

Come si desume dalla relazione illustrativa annessa, il Regolamento ha inteso “*non delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie*”.

In altri termini, il Decreto ministeriale si è ispirato, recependole indirettamente, ad alcune disposizioni dettate dal Legislatore in tema di convenzioni giudiziarie e di stages formativi, mutuando quindi scelte regolative inaugurate rispetto ad istituti simili. D'altra parte, già il C.S.M., nella recente delibera del 29 aprile 2014, in tema di *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari*, ha espresso l'esigenza di “*ridurre ad unità il quadro normativo, inserendo le diverse formule legislative nel quadro di orientamenti interpretativi che si traducano in una normativa di dettaglio in grado di eliminare dubbi ed incertezze, favorendo al contempo l'attuazione di una disciplina uniforme nella quale tutti gli uffici coinvolti possano riconoscersi*”.

In maniera di certo apprezzabile e condivisibile, tuttavia, dalla complessiva valutazione dell'articolato si desume che la predetta operazione di *contaminatio* è stata posta in essere, in sede regolamentare, solo nei limiti stretti dell'identità *di ratio*.

Dunque, l'attività di praticantato si presenta, ad oggi, disciplinata attraverso un sistema di sincretismo normativo coordinato, reso organico dal presente Regolamento; tale tecnica normativa sembra in ogni caso rispettare scrupolosamente le connotazioni singolari di ciascun tipo considerato, senza alcun margine di inappropriata sovrapposizione o confusione.

Anzi, all'esito della normazione secondaria, come espressa nel Decreto, ne riesce piuttosto rafforzata l'idea di un consolidamento dell'autonoma specificità strutturale del praticantato giudiziario, rispetto alle consimili figure della formazione attraverso convenzioni e dello stage. In ciò risulta ben rispettata la scelta legislativa di evitare un'unica regolazione livellante di queste fattispecie, in considerazione, si ripete, della singolarità ontologica di ciascuna.

Ovviamente, l'esistenza di una valida disciplina dei diversi istituti, se salvaguarda adeguatamente l'originalità categoriale di ciascuno, non esclude problemi di eventuale concorso e sovrapposizione di titoli di frequenza dell'ufficio e dunque di *status*, risolvibili, si auspica, mediante un'accorta attività interpretativa.

Certamente, dal punto di vista del servizio giudiziario – è bene ribadire – la reale specificità dello stage, come a breve si dirà, rimane ancorata al rigore dei limiti preclusivi ai fini dell'accesso, consentito solo ai più meritevoli. Le potenzialità benefiche per la giurisdizione sono, in tal senso, direttamente proporzionali all'elevatezza culturale del soggetto che vi prende parte. Questa è d'altra parte la ragione per cui soltanto agli stagisti spettano i benefici di cui all'art. 73.

Di contro, l'indiscriminato accesso alla pratica giudiziaria dei laureati in giurisprudenza, senza limiti di merito o di età, eventualmente anche durante il primo anno di tirocinio, rischia di appesantire il lavoro, già oneroso, del personale togato.

¹ Risoluzione 29 aprile 2014, cit.

Ad ogni buon conto, sempre nella prospettiva sistematica di analisi della normazione secondaria, appare più che mai opportuna la scelta compiuta di integrare la scarsa disciplina di rango ordinario con una serie di disposizioni puntuali che razionalizzano le modalità attuative dell'istituto, secondo i contenuti che ora si andranno *singulatim* ad esaminare.

4. Le singole norme regolamentari.

Art. 1 (Oggetto).

Il presente Regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

Poiché la legge sul nuovo Ordinamento forense assegna al Ministero il compito di adottare diversi Regolamenti, per gli specifici ambiti di regolazione, la precisazione dell'oggetto è appropriata.

Sotto un profilo prettamente terminologico, è bene precisare che la legge n. 247 fa riferimento promiscuo al "tirocinio" ovvero al "praticantato" presso gli uffici giudiziari, quindi le due espressioni, ai fini del regime introdotto, devono ritenersi assolutamente coincidenti nel significato e dunque fungibili.

Art. 2 (Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario).

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Poiché il tirocinio presso l'ufficio giudiziario è solo una possibile modalità di svolgimento della pratica, alternativo (e cumulativo) rispetto al modello tradizionale della frequentazione dello studio di un avvocato, gli oneri formali preliminari sono correttamente comuni.

Condivisibile è, del resto l'introduzione dello specifico requisito di onorabilità, previsto per la magistratura onoraria dalla norma dell'Ordinamento giudiziario richiamata e consistente nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Dalla relazione di accompagnamento al Regolamento si evince l'apprezzabile scelta ministeriale di svincolare la scelta dell'ufficio giudiziario dal luogo di iscrizione formale del praticante, per potenziare le finalità espansive dell'istituto.

Art. 3 (Domanda svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario).

1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i Tribunali di sorveglianza, i Tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e presso il Tribunale per i minorenni, la Corte dei Conti, la procura generale presso la Corte dei Conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, le procure regionali della Corte dei Conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali,

2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 44S:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) il punteggio di laurea;

c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e contabilità di Stato;

d) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

La norma seleziona gli uffici presso i quali è ammesso il tirocinio. Sono ricompresi sostanzialmente tutti gli uffici giudiziari ordinari, di ogni ordine e grado, nonché gli uffici di altre giurisdizioni.

In raffronto con le più restrittive previsioni di cui all'originaria stesura dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013, (convertito con la legge del 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. del 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) si conviene pienamente con la scelta di massima estensione del novero degli uffici richiedibili, ai fini della pratica forense e ciò sia dal punto di vista dei multiformi fabbisogni formativi dei tirocinanti e sia avuto riguardo alle esigenze di supporto e collaborazione comuni a tutti i servizi giurisdizionali. Ragionevolmente, rispetto allo scopo dell'istituto, non è previsto il tirocinio presso gli uffici in cui il servizio giudiziario è assicurato dalla magistratura onoraria, dato che effettivamente risulta più opportuno che la pratica sia seguita da magistrati professionali.

La procedura di ammissione prende le mosse da una domanda del praticante, ben presentabile anche su supporto informatico. Apprezzabile è lo spirito di massima semplificazione del procedimento, espresso non solo nell'individuazione delle modalità di trasmissione dell'istanza, ma anche in ordine alla possibilità di auto-attestare il possesso dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva di autocertificazione o di notorietà.

La disposizione dello schema in esame non prevede a chi debba essere indirizzata la domanda; nello stesso tempo indica nella "segreteria dell'Ufficio" il luogo di deposito dell'istanza.

Ora, poiché, anche ai fini del corretto utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, appare consigliabile individuare con assoluta puntualità il destinatario della domanda, sembrerebbe forse preferibile seguire il precetto espresso in tema di stage formativo, che individua nel "Capo dell'ufficio" il soggetto cui indirizzare l'atto e, nella sua segreteria, il luogo di eventuale consegna materiale del plico. D'altra parte, non sembrerebbe esserci dubbio sul fatto che sia il Capo dell'ufficio a dover gestire, almeno per questa parte, le pratiche di tirocinio legale, ai fini, in particolare, della verifica dei titoli, della selezione degli aspiranti e dell'assegnazione ai singoli magistrati.

Si nota che il richiamo al "punteggio di laurea" lascia intendere che il Ministero non abbia ritenuto di ammettere al tirocinio presso gli uffici giudiziari gli studenti dell'ultimo anno del corso universitario in giurisprudenza. Come premesso, difatti, l'art. 41 O.f. ammette alla pratica forense, per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

La scelta restrittiva così compiuta, se da un lato potrebbe destare dubbi rispetto alla formula permissiva e di autorizzazione voluta dalla legge ordinaria, nella sostanza effettuale e dal punto di vista della giurisdizione è ben condivisibile. Difatti, la seria possibilità che il praticante arrechi un qualche minimo contributo collaborativo al magistrato affidatario è viepiù remota ove il primo non abbia nemmeno ultimato il corso di laurea; dunque la scelta regolativa adottata appare, in questa luce, ben ragionevole.

Nella domanda può essere espressa una preferenza per una o più materie; si nota invece che il Legislatore, a proposito degli *stages* ha previsto la possibilità di esprimere preferenza ai fini dell'assegnazione per uno o più magistrati, di cui si deve tenere conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

L'*electio* nel Regolamento viene invece consentita e valutata solo funzionalmente all'interesse espresso dal praticante per la trattazione di specifiche materie. Questa lettura, scaturente dall'attuale dettato testuale, rende meglio compatibile l'istituto alle esigenze per cui è previsto, nell'interesse tutelato dalla norma, senza che sia lasciato margine ad un'accezione personalistica del rapporto di formazione, estraneo alla *ratio legis*.

Art. 4 (Durata dell'attività di praticantato).

- 1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.*
- 2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno quattro mesi.*

Se il complessivo periodo di durata della pratica forense è, attualmente, di diciotto mesi, la durata massima è stata fissata in sede regolamentare in dodici mesi. Verosimilmente, le esigenze di continuità e concentrazione avrebbero reso massimamente utile, dal *coté* giudiziario, un periodo anche di diciotto mesi di tirocinio presso un magistrato, ma è comprensibile la scelta di riservare almeno un semestre alla pratica presso un ufficio legale avvocatorio, in modo da garantire quella specifica formazione professionale prettamente forense.

Forse, nella prospettiva di assicurare un migliore apporto da parte del praticante, potrebbe essere previsto che l'anno di pratica giudiziaria sia prestato dopo il primo semestre di tirocinio presso uno studio legale, cioè quale anno finale della pratica stessa, in modo che il magistrato affidatario si possa interfacciare con un soggetto già munito di minime competenze professionali. Così, ha, per esempio, disposto l'Avvocatura dello Stato, prescrivendo che *“al fine di assicurare un'adeguata preparazione ai giovani tirocinanti, possono essere ammessi a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato solo i laureati che debbano svolgere non meno di 12 mesi di pratica alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”* (D.A.G. n.12604 in data 8 maggio 2013).

Nella stessa prospettiva, seppur rispondente ad esigenze di mobilità e flessibilità dell'istituto, desta perplessità la prevista possibilità di segmentare il tirocinio in frazioni quadrimestrali, posto che un periodo così breve rischia francamente di frustrare le finalità stesse dell'istituto, rispetto a tutti gli interessi coinvolti.

Art. 5 (Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato).

- 1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che ne fanno richiesta*
- 2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.*
- 3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.*

A differenza delle affini previsioni dettate per lo stage formativo, in cui si prevede che il magistrato esprima la propria disponibilità ad essere affidatario del formando, il Regolamento ministeriale si esprime nei termini di *“richiesta”* da parte del medesimo.

Questa specifica previsione, nei termini cioè di un onere di presentare un'apposita istanza da parte del magistrato, appare in qualche modo di discutibile efficacia pratica, posto che il personale togato potrebbe non essere a conoscenza *ex se* della pendenza di domande di praticanti. Di contro, lo schema corrente dell'avviso o interpello formalizzato dal Capo dell'ufficio, portato a conoscenza di tutto il personale magistratuale, finalizzato ad acquisire disponibilità per la formazione di praticanti avvocati, appare di migliore funzionalità.

Peraltro, a differenza dell'art. 73, che, in materia di stage prevede un'alternativa tra l'ipotetica spontaneità dell'offerta da parte degli affidatari ovvero la designazione *ex officio* da parte del Capo dell'ufficio, condivisibilmente prevale qui l'aspetto spontaneistico e volontaristico per l'affidamento di praticanti da parte del personale togato.

Molto corretta risulta la previsione di un numero massimo di praticanti, per ogni affidatario, giusta esigenze di effettività della formazione, computati anche gli stagisti e gli studenti partecipanti alle

convenzioni ex art. 37 della legge n. 111/2011, salva la ragionevole deroga di cui all'ultimo comma. Del resto analoga norma vale per l'avvocato affidatario, che, *ex lege*, (comma 10 dell'art. 44) non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 (Criteri per la selezione dei praticanti avvocati).

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 3, comma 3 lettera e), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Opportunamente il Regolamento ministeriale disciplina la selezione tra più aspiranti, per l'evenienza (molto probabile) in cui la domanda formativa sia eccedente rispetto alla disponibilità dei magistrati.

Come sopra premesso, poiché l'Ordinamento delinea un modello teorico in cui sussiste un vero e proprio diritto alla pratica forense, i predetti criteri di merito ben a ragione sono configurati non come un sistema di selezione per l'accesso, ma di mera preferenza in caso di limitatezza dell'offerta. In ciò ben si coglie una radicale differenza di questo schema rispetto agli *stages* formativi, per i quali i requisiti di merito non sono canoni preferenziali, ma presupposti essenziali per l'ammissione al servizio, il cui difetto è *ab imis* preclusivo.

Art. 7 (Attività del praticante avvocato).

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza; alle camere di consiglio salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il praticante avvocato assiste altresì all'attività di cancelleria funzionale alla formazione forense.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento ed in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

3. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

4. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato di cui all'articolo 41, comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 24.

5. L'Amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

6. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo e i mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

7. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

8. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 3 comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.

9. Ogni quattro mesi dall'inizio del tirocinio presso l'ufficio giudiziario il praticante avvocato redige e trasmette al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei

provvedimene che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

10. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 9, attestando la veridicità dei dati in essa ottenuti.

Il Regolamento si avvale in larga parte del materiale normativo preesistente, in tema di stage e convenzioni, con gli opportuni adattamenti.

Sul tema, occorre preliminarmente tener conto che il C.S.M. ha, nel tempo, provveduto ad introdurre elementi di parziale restrizione delle forme di uso dello stage – ma ben valevoli nel caso di specie – tenendo conto delle possibili implicazioni che l’istituto può avere sui valori fondamentali dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’Ordine giudiziario, da tutelarsi anche solo nella loro immagine ed apparenza. Ciò in particolare vale per i delicati profili relativi all’esclusività del rapporto di stage ed al regime dei finanziamenti esterni.

Sul connesso tema delle convenzioni parallelamente, con la delibera del 7.6.2012 il Consiglio, precisando il proprio precedente orientamento², ha ritenuto inoltre che le convenzioni di cui all’art. 37 comma IV, legge n. 98/29011 possono essere stipulate anche dagli uffici del Pubblico Ministero, consigliandosi solo una particolare attenzione e prudenza nell’adozione di simili strumenti di supporto data la peculiare portata e rilevanza del segreto investigativo³.

Prima di entrare a valutare lo *status* del praticante, sul versante ordinamentale, interessa rimarcare, circa la posizione del magistrato assegnatario, che, a differenza dello stage, per lo stesso non vi è espresso riconoscimento del valore professionale della formazione svolta, in sede di valutazione di professionalità, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito⁴. Di contro, l’attività di magistrato formatore nello stage è considerata *ex lege* ai fini della valutazione di professionalità di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito⁵.

Allo stato del testo, va quindi tenuta in conto l’eventualità di un’eterogeneità regolativa e valutativa all’interno del corpo magistratuale tra gli affidatari dei diversi soggetti, pur trattandosi di fattispecie del tutto assimilabili quanto alla valutazione specifica del magistrato affidatario.

Con regolazione ricalcata sulla disciplina dello stage, gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. I medesimi hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

L’ampiezza della locuzione testuale della norma esprime la volontà di estendere, quanto più possibile, l’area di intervento dei praticanti a supporto del magistrato affidatario e della cancelleria.

Partendo proprio da quest’ultimo dato, la norma dello schema proposto prevede che il *“praticante avvocato assiste altresì all’attività di cancelleria funzionale alla formazione forense”*, dunque, a differenza dello stagista, il primo prende parte anche a quella parte di attività amministrativa strumentale alle competenze avvocatizie. La disposizione parla solo di *“assistenza”*, dunque sembrerebbe confinare la posizione del praticante ad un ruolo passivo di presenza e cognizione. In una prospettiva di consolidamento di una cultura gestionale comune, sarebbe forse stato opportuno introdurre nel mansionario del praticante avvocato una specifica competenza in ordine alla

² In particolare espresso nella delibera del 7.6.2012.

³ Si aggiunga che, rispondendo ad un quesito del Procuratore Nazionale Antimafia in ordine alla accoglibilità di un’istanza circa la disponibilità a tenere presso la D.N.A. stages formativi di alcuni dottorandi, il Consiglio, con la delibera del 20 febbraio 2003, ha confermato che *“nulla sembra ostare a che venga in linea di massima ribadito l’orientamento di accoglibilità dell’istanza avanzata al P.N.A. dai dottorandi di ricerca”*.

Parimenti cauta, ma permissiva è stata la posizione consiliare sullo stage presso gli Uffici di Sorveglianza (Delibera 4.5.2012).

⁴ L’attività di magistrato formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli Organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all’art. 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all’art. 6 comma 5 della medesima legge.

⁵ L’attività di magistrato formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all’art. 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all’art. 6 comma 5 della medesima legge.

partecipazione all'ufficio per il processo, di recente rinnovato dal D.L. n. 90/2014, del quale fanno già parte i giovani laureati ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e coloro che svolgono attività di formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Per quanto concerne i compiti di assistenza al magistrato, sembrerebbe consentita la partecipazione del giovane tirocinante a tutte le attività dell'ufficio, senza esclusioni aprioristiche. L'apporto viene implicitamente consentito sia con riferimento a compiti di studio⁶, sia con riguardo ad attività processuali, sia con attinenza alla collaborazione redazionale rispetto alla minuta degli atti processuali da compiere. Rimane dubbia, data la formulazione del comma 1, la possibilità che il tirocinante svolga personalmente incombenti processuali orali, anche di tipo istruttorio.

L'atipicità assoluta degli atti affidabili al praticante, se lascia impregiudicato comunque il ruolo di controllo e direzione del magistrato, si esprime nel Regolamento attraverso una definizione davvero molto ampia degli spazi partecipativi dell'apprendista, comprensivi delle udienze, anche non pubbliche e delle camere di consiglio.

Ora, non può essere omesso che il Consiglio, seppure ad altri fini ma in relazione a principi senz'altro vevoli anche *in subiecta materia*, ha, in argomento, puntualizzato⁷ che *“trattandosi di attività formativa relativa a soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario, l'affiancamento di magistrati deve trovare forme di articolazione compatibili con l'esclusione dei primi dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali.*

In estrema sintesi, si osserva che la normativa vigente prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di discussione della causa civile (con riguardo alle udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie e alle decisioni assunte in camera di consiglio: v. artt. 128 e 276 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c.) e nelle udienze dibattimentali penali (con riguardo agli atti d'indagine, alle udienze camerale e alle decisioni assunte in camera di consiglio penali: v. artt. 329, 127, 125 c.p.p.; con riguardo agli obblighi di segretezza e ai divieti di pubblicazione: v. artt. 326 e 114 c.p.p.) salvo, anche in questi casi, che ricorrano le speciali ragioni indicate dagli artt. 128 c.p.c. e 472 e 473 c.p.p.. In via di temperamento delle diverse serie normative sopra richiamate, peraltro, può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Agli specializzandi è, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A”.

Le precedenti considerazioni tengono conto anche dei vincoli che alla pubblicizzazione degli atti giudiziari derivano dalla disciplina della legge n. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, co. 1, lett. d), 7, co. 5- ter, lett. o), 21, co. 4, lett. a), e 27 della legge stessa.

A fronte del quadro normativo (primario e secondario) testé riportato, fortemente delimitativo degli ambiti affidabili al soggetto *extraneus*, si deve porre in risalto, in chiave critica e dubitativa, la diversa, indiscriminata ammissione dell'intervento del praticante a tutte le attività giudiziarie, per come espressa dalla norma in esame, peraltro di rango secondario.

Pare peraltro piuttosto imprecisa e troppo generica la previsione generale del potere-dovere del giudice di non ammettere il giovane alla partecipazione a singoli atti o attività.

Rimangono, infatti, imprecisati i presupposti di questa facoltà *ad excludendum* esercitabile di volta in volta dal magistrato. Il punto è, infatti, che non risulta esserci un'esclusione *ex lege*, in via

⁶ Accanto a compiti materiali di supporto, potrebbero essere svolte anche di attività qualificanti e particolarmente formative per il tirocinante, quali la ricerca giurisprudenziale, la redazione di bozze di provvedimenti, sino alla massimazione delle sentenze e costruzioni di archivi di giurisprudenza.

⁷ Delibera 23.7.2007, cit.

generale ed astratta, di nessuna categoria di atti, contrariamente all'interpretazione invalsa in sede consiliare fondata su un metodo di tipizzazione chiara, scaturente da altre norme del sistema, soluzione che meglio pare garantire esigenze di certezza, a garanzia dello stesso magistrato affidatario e delle parti dei singoli processi interessati.

Inoltre, un'ulteriore incertezza interpretativa si coglie considerando che, con altra norma specifica, il Regolamento precisa che i praticanti non possono avere accesso ai fascicoli inerenti ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

Dunque, se è stata definita un'ipotesi automatica di divieto di accesso ad alcuni fascicoli per conflitto d'interessi, va da sé che la valutazione discrezionale del magistrato di escludere il formando da qualche attività processuale dovrebbe, secondo logica, essere fondata su ragioni ulteriori, che, però, rimangono, come rilevato, generiche, almeno in raffronto coi limiti generali già previsti da altre norme di legge primaria.

Quanto, invero, al conflitto d'interessi, la disposizione impone al praticante un divieto di accesso rispetto ai fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio. Si segnala tra l'altro che, al comma 4, vi è forse un refuso nel richiamo all'art. 41, comma 8, della legge n. 247, che disciplina non il tirocinio tipico presso lo studio legale, ma la peculiare fattispecie della pratica contestuale presso due avvocati.

Per il resto, la norma del comma 4 sembra alludere ai casi d'interessenza o coinvolgimento del tirocinante nella singola vicenda processuale considerata, a titolo personale o per conto di terzi, formula questa già usata nell'art. 73 cit., ma non priva di elementi di ambiguità. Invero, il comma 7 impone il divieto per gli ammessi di esercitare attività professionale presso l'ufficio e, quindi, non potrebbe a rigore configurare un conflitto d'interessi la violazione di questo imperativo, autonomamente tipizzato.

Il comma 4, d'altra parte, presuppone implicitamente lo svolgimento della pratica presso l'avvocato e presso l'ufficio giudiziario e, in difetto di divieti, permette all'avvocato affidatario di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore. Pertanto, il conflitto d'interessi non appartiene neppure a questa area.

Verosimilmente, la norma pare volere alludere ai casi in cui, per ragioni essenzialmente personali o anche professionali, il giovane si trovi in qualche maniera coinvolto nella vicenda processuale o legato, in qualsiasi modo, alle parti. Ma momenti di possibile ambiguità ermeneutica possono essere individuati nella parziale vaghezza della locuzione usata, rimanendo in ogni caso *ab imis* perfettibile la mancata previsione di un obbligo preventivo e generale per il praticante di dichiarare *ex se* l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto.

L'attività degli ammessi si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività, così come già previsto per gli avvocati e tirocinanti dal comma 3, dell'art. 6 della legge n. 247/2012.

Quanto al dibattuto tema dell'esclusività, lo schema di Regolamento ammette espressamente la compatibilità della pratica con l'attività di lavoro subordinato, nei limiti della contestuale gestibilità e nel rispetto del canone di effettività.

A fortiori, pur nel difetto di previsione, pare che la pratica forense svolta presso l'ufficio giudiziario possa essere contestuale anche ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché, anche qui, con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata ed effettiva formazione.

Correttamente, il Regolamento prevede che i praticanti, se abilitati in proprio al patrocinio, non possono esercitare attività professionale presso l'ufficio ove lo stesso si svolge. Non è stata invece riproposta – e ciò non convince – la norma dettata in tema di stage per cui gli interessati non possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei

procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Il contestuale svolgimento della pratica non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore, salvo il limite costituito dal divieto di assegnare al praticante fascicoli trattati dall'avvocato medesimo.

L'incompatibilità introdotta dalla norma sembra essere puramente formale, ma i possibili profili di criticità potrebbero rimanere superati dai limiti già tipizzati e dalla norma generale sul conflitto d'interessi pur se, in questo caso, il rimedio dovrebbe, per singoli atti, essere attivato dal magistrato, sempre che ne venga a conoscenza, non essendo previsto un obbligo generale ed aprioristico di *denunciatio* di eventuali conflitti da parte del formando.

Sta di fatto che la volontà legislativa è chiaramente nel senso di escludere il requisito della esclusività, per consentire la massima diffusione della nuova figura, il tutto bilanciato da misure di contro-tutela dei valori primari della terzietà, dell'indipendenza e dell'imparzialità della giurisdizione, garantiti anche solo nella loro parvenza.

Eventualmente, all'interno del recepito regime di compatibilità, vale la pena ricordare che nella delibera consiliare del luglio 2007, si è sollecitata l'introduzione di *“una specifica forma di incompatibilità dello studio legale di appartenenza del praticante rispetto al giudice (o alla sezione) presso il quale il tirocinante svolge lo stage onde garantire la terzietà e la imparzialità anche apparente del medesimo ufficio quanto meno per tutta la durata del tirocinio”*.

Un divieto così atteggiato, anche perché esteso a tutto lo studio legale di appartenenza (e non al singolo avvocato) parrebbe più incisivo e rigoroso rispetto al mero divieto di assegnazione degli affari al praticante, nei termini sopra tratteggiati.

E' da segnalare che, in ordine all'importante questione attinente alla copertura assicurativa a favore dei formandi, l'obbligatorietà della stessa è imposta per i praticanti avvocati, dal disposto dell'art. 12, comma 2, della legge n. 247/2012. Tale ultima norma prescrive, invero, all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti l'obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli Enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Pur se trattasi di norma la cui applicazione è differita alla determinazione da parte del Ministero delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative, sentito il C.N.F., tuttavia, sin da ora nel caso in cui il tirocinio presso l'ufficio giudiziario si svolga in via esclusiva, senza cioè alcun legame, per l'anno interessato, con uno studio legale, vi è da chiedersi come venga garantita la copertura assicurativa.

In merito, si tenga conto che l'art. 18 della legge n. 196/1997, al comma 1, lett. e) impone l'obbligo *“da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”*.

A propria volta, il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento ribadisce all'art. 3, comma 1, l'imprescindibilità delle *“garanzie assicurative”*, chiarendo che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi”*.

Appare, dunque, più che mai opportuna la previsione *ex lege* di una qualche forma di copertura assicurativa – in verità non prevista neppure in tema di stage – tenuto conto che l'Amministrazione potrebbe comunque trovarsi a sostenere la responsabilità per gli eventuali danni subiti dal praticante in occasione dello svolgimento della formazione.

Il Regolamento non prevede direttamente quanto disposto in tema di *stage* e cioè che lo stesso può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in

relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.

Probabilmente, *rebus sic stantibus*, in caso di anomalie sopravvenienti, previa adeguata segnalazione, il Consiglio dell'Ordine, tenutario del registro dei praticanti, potrebbe essere competente ad adottare i provvedimenti del caso.

Lo schema di Regolamento prevede che l'Amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici. A differenza degli stagisti, ai quali vengono fornite dal Ministero le "dotazioni strumentali", ai praticanti avvocati parrebbe solo consentito l'accesso ai sistemi informatici, senza strumentazioni a disposizione diretta e ciò desta alcune perplessità di sistema.

Il Regolamento nulla prevede, infine, ai fini del coordinamento dell'istituto in oggetto con le convenzioni previste dall'articolo 37 del Decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In argomento, è giusto il caso di tener conto che i commi quarto e quinto dell' art. 37 della L. n. 111 del 2011 attribuiscono agli uffici la possibilità di stipulare apposite convenzioni con tre soggetti: a) Facoltà universitarie di giurisprudenza, b) Scuole di specializzazione per le professioni legali c) Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La materia delle convenzioni comprende tuttavia anche ulteriori forme di accordi, disciplinati da distinte fonti normative.

La materia delle convenzioni è regolata, sul piano della disciplina secondaria, da numerose deliberazioni del C.S.M., tra le quali debbono segnalarsi le fondamentali del 19 luglio 2007, aventi ad oggetto "Espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti", e quella successiva generale del luglio scorso, già sopra richiamata.

Ora, a fronte della sunteggiata stratificazione normativa, primaria e secondaria, ed a fronte delle questioni sistematiche già emerse nella prassi, sembrerebbe opportuno un miglioramento dei criteri di razionalizzazione del sistema, soprattutto con attinenza alla dibattuta questione della tassatività e tipicità delle convenzioni, se non altro rispetto ai possibili accordi con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Art. 8 (Clausola di invarianza).

1. Dalle disposizioni di cui al presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si è già sopra trattato della valutazione critica che il C.S.M. esprime in ordine alle riforme di implementazione dei servizi giudiziari a costo zero.»

Il presente parere viene trasmesso al Ministro della giustizia.